Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 115° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 18 marzo 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1973, n. 1034.

Proroga della durata del Consorzio delle cooperative fra lavoratori edili « Co.C.L.E. », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato dalla legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 22 ottobre 1947, con il quale fu costituito, per la durata di anni dieci, il Consorzio delle cooperative fra lavoratori edili « Co.C.L.E. », con sede in Napoli, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1828, contenente alcune modificazioni statutarie, nonchè i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1958, n. 412, e 23 luglio 1963, n. 1348, contenenti rispettivamente la proroga di durata dell'ente al 15 giugno 1962 e al 31 dicembre 1972;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei delegati del consorzio, tenutasi il 17 giugno 1972, nella quale è stata deliberata la proroga della durata dell'ente, al 31 dicembre 2000 (trentuno dicembre duemila);

Vista l'istanza in data 16 ottobre 1972, con la quale l'ente citato chiede l'approvazione della suddetta proroga;

Udito, in via d'urgenza, il comitato costituito in seno alla commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La durata del Consorzio delle cooperative fra lavoratori edili « Co.C.L.E. », con sede in Napoli, è prorogata al 31 dicembre 2000 (trentuno dicembre duemila), giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati dell'ente, in data 17 giugno 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1973

LEONE

BERTOLDI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 23. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. **1035.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopi di religione e di culto, denominata « Associazione delle terziarie carmelitane », con sede in Montefalcone Valfortore.

N. 1035. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministero per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopi di religione e di culto, denominata « Associazione delle terziarie carmelitane », con sede in Montefalcone Valfortore (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 28. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1973, n. **1036.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Centro educativo italo-svizzero Remo Bordoni », con sede in Rimini.

N. 1036. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Centro educativo italo-svizzero Remo Bordoni », con sede in Rimini (Forlì), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 29. — SCIARRETTA

LEGGE 28 gennaio 1974, n. **58.**

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio a Trieste, Livorno, Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La costruzione e la gestione del bacino di carenaggio di Trieste ed annesso impianto di degasificazione, di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 575, sono affidati in concessione alla società Arsenale Triestino-San Marco; la convenzione che dovrà disciplinare il regime della concessione sarà stipulata tra il Ministero dei lavori pubblici e la società concessionaria entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La concessione della gestione del bacino di carenaggio di Trieste ed annesso impianto di degasificazione avrà la durata di 99 anni a decorrere dalla data dello avvenuto collaudo.

Art. 2.

Il consorzio per il bacino di carenaggio nel porto di Trieste è sciolto; la società concessionaria di cui al precedente articolo succede in tutti i rapporti attivi e passivi del consorzio stesso.

Il prefetto di Trieste nominerà, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, un commissario liquidatore che provvederà, entro tre mesi dalla nomina, agli adempimenti necessari per l'attuazione della successione disposta dal primo comma del presente articolo.

Al termine della concessione la società restituirà all'ente portuale di Trieste le opere e gli impianti costituenti il bacino di carenaggio e l'annesso impianto di degasificazione.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla società Arsenale Triestino-San Marco un contributo di lire 9 miliardi 600 milioni, pari all'80 per cento della maggiore spesa necessaria per il completamento del bacino di carenaggio fisso nel porto di Trieste, con annessa stazione di degasificazione delle navi.

La somma di lire 9 miliardi 600 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 400 milioni nell'esercizio finanziario 1974, 1 miliardo 600 milioni nell'esercizio finanziario 1975, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1976, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1977, 1 miliardo 600 milioni nell'esercizio finanziario 1978 e 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1979.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al consorzio livornese per il bacino di carenaggio un contributo di lire 12 miliardi 800 milioni, pari all'80 per cento delle maggiori spese dell'opera di completamento del bacino di carenaggio fisso nel porto di Livorno.

La somma di lire 12 miliardi 800 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 800 milioni nell'esercizio finanziario 1974, 2 miliardi nello esercizio finanziario 1975, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1976, 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1977, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1978 e 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1979.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio autonomo del porto di Genova un contributo di lire 15 miliardi 600 milioni, pari all'80 per cento delle maggiori spese necessarie per il completamento del bacino di carenaggio nel porto di Genova.

La somma di lire 15 miliardi 600 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 800 milioni nell'esercizio finanziario 1974, 2 miliardi 400 milioni nell'esercizio finanziario 1975, 3 miliardi nello esercizio finanziario 1976, 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1977, 3 miliardi 400 milioni nell'esercizio finanziario 1978 e 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1979.

Art. 6.

Le modalità di erogazione dei contributi previsti dai precedenti articoli saranno fissate con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974, valutato in lire 5 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — PIERACCINI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 1° febbraio 1974, n. 59.

Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a lire 48 miliardi il primo e sino a lire 16 miliardi ciascuno, gli altri, all'aumento di capitale per lire 96 miliardi della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni - costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 16 miliardi ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 48 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 del Ministero delle partecipazioni statali.

Le eventuali riduzioni del capitale della GEPI Società per azioni per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire, nell'anno 1974, lire 48 miliardi al patrimonio dell'IMI per consentire a questi la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'IMI, dall'EFIM, dall'ENI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento all'aumento del capitale della GEPI, in conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Gli aumenti dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI ed il conferimento al patrimonio dell'IMI di cui al presente articolo, nonchè l'aumento di capitale della GEPI, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile di cui all'articolo 146 del citato decreto presidenziale.

Art. 2.

All'onere di lire 96 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1974, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o di emissioni di buoni poliennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

Art. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2, si farà fronte, per gli anni 1974 e 1975 mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1974

LEONE

RUMOR — LA MALFA — GIOLITTI — COLOMBO — DE MITA — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1974, n. **60.**

Diniego alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ad acquistare un immobile.

N. 60. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene respinta, in conformità del parere espresso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in data 26 settembre 1973, la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'acquisto, al prezzo complessivo di L. 2.527.650.000, di un suolo edificatorio della superficie di complessivi mq. 21441, sito nel nuovo centro direzionale di Milano, di proprietà delle società Tecnomasio italiano Brown Boveri e Siemens Electra.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 26. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974, n. **61.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano.

N. 61. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 25. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1973.

Ricostituzione nelle assicurazioni generali obbligatorie italiane delle posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Romania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 979, concernente la ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e scambi di note, concluso il 23 gennaio 1968;

Visto in particolare l'art. 3, secondo comma, della suddetta legge, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale recante disposizioni circa le modalità ed i criteri necessari per la ricostituzione nelle assicurazioni generali obbligatorie italiane delle posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Romania;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini italiani rimpatriati dalla Romania hanno facoltà di chiedere la ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi di assicurazione compiuti in Romania.

Detta ricostituzione può essere chiesta anche dai superstiti dei cittadini italiani di cui al comma precedente purchè in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

La ricostituzione di cui al precedente art. 1 è effettuata accreditando, per ciascuna settimana coperta da assicurazione in Romania, il contributo base corrispondente alla classe media in vigore in Italia nei periodi cui i contributi si riferiscono.

Art. 3.

Per ottenere la ricostituzione di cui al precedente art. 1 gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da idonea documentazione comprovante la qualifica professionale e la durata dei periodi di assicurazione.

Qualora gli interessati, tenuto conto di quanto previsto all'art. 6, secondo comma, dell'accordo italo-romeno del 23 gennaio 1968 per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso, non siano in grado di produrre la documentazione di cui al comma precedente, gli stessi possono rilasciare un'apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Nei confronti dei titolari di pensione italiana, i contributi accreditati in base al presente decreto per i periodi antecedenti alla data di decorrenza della pensione, danno luogo alla ricostituzione della pensione stessa da data non anteriore al 1° gennaio 1972, primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 novembre 1971.

I contributi relativi a periodi successivi alla decorrenza della pensione sono computabili ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione con le norme vigenti per l'assicurazione di cui al precedente art. 1 e con decorrenza non anteriore a quella di cui al precedente comma.

Art. 5.

I periodi compresi tra la data terminale dell'assicurazione in Romania e quella della domanda di ricostituzione della posizione assicurativa, non coperti da contribuzione nell'assicurazione italiana, sono esclusi dal computo ai fini della determinazione del requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di pensione di invalidità, di morte del lavoratore o la data di domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 6.

L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base al presente decreto è rimborsato, a domanda, agli interessati.

Art. 7.

Lo Stato concorre all'onere derivante dalla disposizione di cui all'art. 1 che è posto a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con un contributo *una tantum* di lire 13 milioni.

Art. 8.

I cittadini italiani rimpatriati dalla Romania e loro superstiti, se in possesso della cittadinanza italiana, titolari di rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale a carico dell'assicurazione obbligatoria romena, hanno facoltà di chiedere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il ripristino del pagamento delle rispettive rate di rendita loro dovute dalla predetta assicurazione.

Ai medesimi spettano tutte le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

I cittadini italiani rimpatriati dalla Romania, affetti da postumi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale in conseguenza di attività svolta in tale Stato ed indennizzabili in base alla vigente disciplina legislativa italiana, nonchè i loro superstiti, se in possesso della cittadinanza italiana, hanno facoltà di chiedere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Le rendite per inabilità permanente e per i superstiti di cui ai precedenti articoli 8 e 9, qualora risultino inferiori a quelle corrispondenti ai salari minimi previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, saranno integrate sino a raggiungere la misura corrispondente ai predetti salari.

Art. 11.

La domanda intesa a conseguire le prestazioni previste dagli articoli 8 e 9, deve essere presentata allo I.N.A.I.L. corredata dalla documentazione probatoria.

Qualora gli interessati, tenuto conto di quanto previsto all'art. 6, secondo comma, dell'accordo italo-romeno del 23 gennaio 1968 per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso, non siano in grado di produrre la documentazione di cui al comma precedente, gli stessi possono rilasciare un'apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

L'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 è posto a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che vi provvede con un apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, nella misura di 50 milioni di lire.

Il conguaglio sarà effettuato al 31 dicembre 1975, sulla base delle risultanze finali da evidenziarsi dalla gestione assicurativa.

Nel caso di pneumoconiosi sclerogena, l'onere dell'indennizzo è posto a totale carico dello Stato ove detta malattia sia stata contratta in conseguenza di attività morbigena svolta esclusivamente in Romania; in misura pari al 50% a carico dell'I.N.A.I.L. ed al 50% a carico dello Stato, ove la malattia sia stata contratta in conseguenza di attività morbigena svolta parte in Romania e parte in Italia.

Art. 13.

Le domande di cui agli articoli 3, 8 e 9 devono essere presentate entro il primo giorno successivo al compimento del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le domande di cui al comma precedente si considerano presentate a tutti gli effetti entro il 31 dicembre 1971 purchè gli interessati risultino rimpatriati a tale data.

Art. 14.

Le prestazioni di cui al presente decreto, avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di ratifica dell'accordo italo-romeno del 23 gennaio 1968.

Art. 15.

La spesa derivante dal presente decreto farà carico al capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 16.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1974
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 228

(2177)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Autorizzazione al comune di Casalbordino a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 5 novembre 1971, n. 49, del comune di Casalbordino;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Chieti approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 63.500.000, per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Casalbordino un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dott. arch. Roberto Marraffa, il comune di Casalbordino è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 63.500.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Casalbordino un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 4.761.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 63.500.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1, per la durata di anni 15, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Casalbordino il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena le revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. **8**

(2105)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1973.

Autorizzazione al comune di Partinico a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 20 marzo 1971, n. 16, del comune di Partinico;

Vista la decisione con la quale il C.P.C. di Palermo approva la deliberazione comunale riguardante la assunzione di un mutuo di L. 161.377.858, per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Partinico un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Pietro Ciulla, il comune di Partinico è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 161.377.858, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Partinico un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 12.099.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 161.377.858 da contrarre ai sensi dell'art. 1), per la durata di anni 15, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Partinico, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 26 novembre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *febbraio* 1974
Registro n. 5 *Grazia e giustizia, foglio n.* 9

(2148)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1974.

Rinnovo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata — da parte dell'assemblea dei delegati della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla Federazione nazionale della predetta cassa mutua con nota n. 0019082 del 24 settembre 1973;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge — deliberate dal consiglio centrale della Federazione nazionale suindicata nella riunione del 19 luglio 1971, quali si desumono dall'estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 0019082 del 24 settembre 1973;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo;

Decreta:

Il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo è composto dai seguenti membri:

Insinna Carmelo, sindaco effettivo e Scibetta Paolo, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 18 luglio 1973, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Monaco Francesco Paolo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 18 luglio 1973, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Saitta Salvatore, sindaco effettivo e Campanella Giovanni, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2059)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1974.

Delega al presidente della giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per l'anno finanziario 1974.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1959, n. 327, che detta norma di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, che autorizza i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che detta norme sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1951, n. 5411, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1952, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32, e successivi, coi quali tale delega veniva rilasciata a tutto l'anno finanziario 1973;

Considerata l'opportunità di rinnovare detta delega per l'anno finanziario 1974;

In applicazione dell'art. 1 della legge 5 settembre 1951, n. 2037;

Decreta:

E' delegata al presidente della giunta regionale sarda per l'anno finanziario 1974 la facoltà di approvare, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, dal Ministero stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Roma, addì 14 febbraio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1974
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 25

(2175)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1974.

Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, che sostituisce l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo alla costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972;

Vista la lettera del Ministero del tesoro n. 187749 del 5 dicembre 1973 con la quale è stato designato per l'incarico di presidente del collegio dei revisori il dottor Iannuzzi Aurelio, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato, in sostituzione del dott. Rino Onofri, collocato a riposo;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 23904/1103 del 21 dicembre 1973, con la quale è stato designato il dott. Masi Angelo in qualità di revisore, in sostituzione del dott. Marcello Calabresi, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto;

Decreta:

Il collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero è costituito per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto, come segue:

Presidente:

Iannuzzi dott. Aurelio, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato.

Revisori:

Mazza dott. Giuseppe, primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero;

Masi dott. Angelo, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(2191)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Adeguamento delle pensioni a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, recante la disciplina per l'adeguamento delle pensioni a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.), in relazione all'andamento del costo della vita;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 585 del 10 gennaio 1974;

Constatato che l'indice del costo della vita calcolato dal suddetto Istituto ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria è risultato per il mese di marzo 1973 pari a 199,98, di contro a 177,75 per il mese di dicembre 1971, con una variazione in aumento del 12,5 per cento del primo rispetto al secondo, e quindi una variazione superiore a quella minima prevista dal primo comma dell'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12;

Considerato che alla data del 31 marzo 1973 si sono verificate le condizioni per la prima variazione delle pensioni poste a carico dell'E.N.A.S.A.R.C.O;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1973, le pensioni poste a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ivi compresi i trattamenti minimi, liquidate anteriormente al 1° gennaio 1972, sono aumentate nella misura del 12,5 per cento del loro ammontare.

Per le pensioni liquidate posteriormente al 31 dicembre 1971, si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2182)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del comitato speciale per la amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 19 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971, relativo alla costituzione del predetto comitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Testarmata, membro del comitato medesimo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocato a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Saverio Corasaniti è nominato membro del comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dottor Giovanni Testarmata, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2178)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara, con effetto dal 30 luglio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2179)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974, che all'art. 29 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di apportare modificazioni alle norme ed alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro da emettere per l'anno finanziario 1974;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974;

Considerato che per il mese di marzo 1974 occorre provvedere ad una parziale modifica delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, di cui all'art. 4 del cennato decreto;

Decreta:

Per il mese di marzo 1974 si procederà ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore per investimenti liberi, per un importo di L. 1.300 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca di Italia la quale potrà successivamente cederli ad altri operatori.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 95,50 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 marzo 1974

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1974
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 368

(2243)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, il quale, tra l'altro, stabilisce che l'importo dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di marzo 1974 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni fino al limite massimo, in valore nominale, di L. 415.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 marzo 1974.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* **1974**
Registro n. 9 *Tesoro, foglio* **n. 369**

(2242)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1974.

Rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 29, ultimo comma, della legge 23 febbraio 1974, n. 24, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale in data 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, recante norme per la emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° marzo al 31 dicembre 1974 e che prevede, fra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori dei buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1974 e fino al 31 dicembre 1974 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato puo essere chiesto alle sezioni di Tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21, o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale, dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1974
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 370

(2244)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edile bollatese - Soc. coop. a r.l., con sede in Bollate.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1974 l'avv. Francesco Gorrasi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edile bollatese - Soc. coop. a r.l., con sede in Bollate (Milano), in sostituzione del rag. Gino Mazzeri, deceduto.

(2185)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967-1977, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967.

Si rende noto che il giorno 9 aprile 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle duecentoundici serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5,50% - 1967-1977, emessi per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1967, n. 256.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di cinquantacinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1974

(2183)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 104, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 26 marzo 1969 dal sig. Concari Giovanni avverso il decreto ministeriale n. 8419-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(2090)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 108, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 21 maggio 1969 dal sig. Petrucci Ernani avverso il decreto ministeriale n. 8228-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(2091)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 122, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 20 febbraio 1970 dalla signora Paulisic Antonia avverso il decreto ministeriale n. 5255-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2092)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 123, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 20 giugno 1969 dal sig. Voncina Jozef avverso il decreto ministeriale n. 5632-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(2093)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 190, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 25 marzo 1969 dal sig. Skupek Federico avverso il decreto ministeriale n. 7579-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2094)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 198, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 22 aprile 1969 dalla sig.ra Re Fausta nata Teruzzi avverso il decreto ministeriale n. 7964-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2095)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 14 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	640,20	—	—	640,40	640,10	—	—	640,40
Dollaro canadese	—	—	658,50	—	—	658,80	658,25	—	—	658,80
Franco svizzero	—	—	206,20	—	—	205,90	206,01	—	—	205,95
Corona danese	—	—	102 —	—	—	101,95	102 —	—	—	101,99
Corona norvegese	—	—	113 —	—	—	112,85	112,88	—	—	112,86
Corona svedese	—	—	138,75	—	—	138,50	138,35	—	—	138,46
Fiorino olandese	—	—	230,25	—	—	230,05	229,96	—	—	230 —
Franco belga	—	—	15,95	—	—	15,90	15,905	—	—	15,91
Franco francese	—	—	133,30	—	—	132,90	132,95	—	—	132,90
Lira sterlina	—	—	1506 —	—	—	1505,30	1505 —	—	—	1505,30
Marco germanico	—	—	241,25	—	—	241,05	241,15	—	—	241,03
Scellino austriaco	—	—	32,85	—	—	32,80	32,76	—	—	32,81
Escudo portoghese	—	—	25,30	—	—	25,20	25,22	—	—	25,20
Peseta spagnola	—	—	10,85	—	—	10,85	10,855	—	—	10,86
Yen giapponese	—	—	2,28	—	—	2,27	2,27	—	—	2,27

Media dei titoli del 14 marzo 1974

Rendita 5 % 1935	95,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,450
» 5 % (Ricostruzione)	94,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,750
» 5 % (Città di Trieste)	96,250
» 5 % (Beni esteri)	95,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,675
» 5,50 % » » 1968-83	92,525
» 5,50 % » » 1969-84	92,725
» 6 % » » 1970-85	97,900
» 6 % » » 1971-86	97,850
» 6 % » » 1972-87	98,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,600
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,750
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	97,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1974

Dollaro USA	640,25
Dollaro canadese	658,525
Franco svizzero	205,98
Corona danese	101,995
Corona norvegese	112,87
Corona svedese	138,405
Fiorino olandese	229,98
Franco belga	15,91
Franco francese	132,925
Lira sterlina	1505,15
Marco germanico	241,09
Scellino austriaco	32,785
Escudo portoghese	25,21
Peseta spagnola	10,857
Yen giapponese	2,27

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi dell'11 marzo 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1974, il valore dello escudo portoghese deve intendersi di Lit. 25,365 anzichè di Lit. 25,3655 ed il valore della peseta spagnola di Lit. 10,932 anzichè di Lit. 10,9322.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, a cinquanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1268;

Visto il decreto ministeriale n. 4704 del 6 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1973, registro n. 379, foglio n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 21 novembre 1973, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a cinquanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria;

Ritenuto che è interesse dell'amministrazione riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione onde assicurare una più vasta selezione di candidati;

Decreta:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, a cinquanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria, di cui al decreto ministeriale n. 4704 del 6 agosto 1973, sono riaperti.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Circa la data di ricevimento delle domande, verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri su ogni documento.

Art. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stabilito nel precedente art. 2.

Restano valide le domande presentate nei termini stabiliti dal decreto ministeriale n. 4704 del 6 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 21 novembre 1973.

Il bando di concorso di cui al decreto ministeriale n. 4704 del 6 agosto 1973 deve intendersi integrato dalle disposizioni contenute nel presente decreto con espressa deroga di quanto incompatibile con esse.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1974
Registro n. 386, *foglio n.* 197

(2204)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Concorso, per esami, a trentatre posti di vice segretario - vice contabile in prova nel ruolo organico della carriera di concetto, ruolo amministrativo.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente l'ordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il regolamento organico concernente la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente del predetto Istituto, approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'art. 185 del citato regolamento organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione che nella seduta del 29 ottobre 1973 ha riconosciuto l'opportunità di bandire un concorso a trentatre posti di vice segretario - vice contabile nel ruolo organico della carriera di concetto, ruolo amministrativo, nell'Istituto postelegrafonici;

Determina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a trentatre posti di vice segretario - vice contabile in prova nel ruolo organico della carriera di concetto, ruolo amministrativo, nello Istituto postelegrafonici.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di maturità classica, scientifica, di ragioniere, di abilitazione magistrale, rilasciato da scuola statale o legalmente riconosciuta.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio anche l'amministrazione dell'Istituto, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e di non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali

durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso, ed anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilitate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati od invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nell'Istituto postelegrafonici o nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dell'Istituto postelegrafonici o dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso a norma dell'art 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando e dovranno dichiarare nella domanda, a pena di decadenza dal concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti dell'Istituto o statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparate.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite dopo la scadenza del termine stabilito al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con delibera motivata del consiglio di amministrazione, dell'Istituto postelegrafonici.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri stabiliti per i concorsi delle amministrazioni dello Stato ed a norma dell'art. 8 del regolamento organico dell'Istituto.

Art. 9.

Programma di esame e votazioni

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno negli appositi albi istituiti presso le sedi di esame.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati, ad eccezione di quelli cui sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sarà data comunicazione a mezzo raccomandata, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, del giorno e dell'ora cui dovranno presentarsi per sostenere le prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria della Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale- via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana: i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rap-

presentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi del iavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 487, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre sono invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti di guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato su carta bollata rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il ricorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui allo art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate dal consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata da inviare alla segreteria della Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio perso-

nale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o da pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato potrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trasferito l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario delle procure della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute per sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento, comporta la decadenza del diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quaratancique dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11, ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custo-

dia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari devono essere inviate (con le stesse modalità previste per lo invio dei documenti di cui al precedente art. 13) alla segreteria della Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze spettanti per legge alla qualifica iniziale.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione per il personale e su deliberazione del consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del presidente.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il consiglio di amministrazione dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con deliberazione motivata.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente alla stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnate mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte verteranno su temi di:

a) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale);

b) diritto privato.

Il colloquio verterà, sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su:

a) nozioni di diritto penale: Istituti generali. Delitti contro la pubblica amministrazione. Delitti contro la fede pubblica. Delitti contro il patrimonio;

b) nozioni di contabilità generale dello Stato e di scienza delle finanze;

c) nozioni di diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali;

d) organizzazione e servizi dell'Istituto postelegrafonici.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 500)

All'Istituto postelegrafonici - Segreteria - Ufficio del personale - Via della Mercede, 9 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . . . posti di . . . . . . dell'Istituto postelegrafonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) . . . .;

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero (o ente pubblico) . . . . con la qualifica di . . . . . ., presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . . .

Firma (5) . . . . . .

Indirizzo . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo hanno emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale, non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La mancanza di autentica delle firme sarà motivo di esclusione dal concorso.

(1009)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Ancona

Con decreto n. 2211 in data 15 giugno 1973 del medico provinciale di Ancona è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione in provincia di Ancona, per parteciparè al quale il termine di presentazione delle domande scadeva alle ore 12 del 15 novembre 1973. Con decreto successivo del 4 marzo 1974 dello stesso medico provinciale è stato stabilito che i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso bandito con decreto n. 2211 del 15 giugno 1973 sono riaperti fino alle ore 12 del 31 maggio 1974.

(2174)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1974, n. 16.

Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 4 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di acquisire elementi conoscitivi per l'attuazione di una politica di incoraggiamento allo svolgimento delle attività agricole da parte dei giovani, la giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le camere di commercio e l'IRSEV per l'effettuazione di un censimento della gioventù addetta all'agricoltura e per un'indagine sulle terre incolte e insufficientemente coltivate.

La giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con istituti universitari ed altri enti ritenuti idonei, per l'attuazione di iniziative volte alla diffusione della tenuta della contabilità aziendale presso le imprese agricole, secondo moderni metodi di rilevazione, di elaborazione e di analisi della gestione aziendale. I dati contabili potranno essere utilizzati per pubblicazioni di carattere scientifico o economico, da effettuarsi a cura della giunta regionale.

Art. 2.

Per favorire l'evoluzione sociale ed economica del mondo agricolo e fornire alle famiglie ed alle imprese rurali una consulenza specializzata sui problemi dello sviluppo agricolo, dell'occupazione e della migliore utilizzazione delle risorse umane ed ambientali, in armonia anche con quanto disposto dall'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e con gli orientamenti comunitari, la giunta regionale è autorizzata a finanziare programmi di formazione di esperti, in collaborazione con istituti o centri universitari, da parte di enti ed organizzazioni, costituiti preferibilmente ad iniziativa di operatori agricoli, aventi una larga base sociale e ambito di attività regionale, tra i cui scopi rientri lo svolgimento delle attività di formazione.

La giunta regionale renderà noti i risultati conseguiti in attuazione dei programmi menzionati.

La giunta regionale può nominare un proprio rappresentante negli organi collegiali degli enti interessati.

Art. 3.

Saranno finanziate iniziative per lo svolgimento di attività dimostrativa, di assistenza e di divulgazione delle tecniche agricole tra i produttori, attuate dalla giunta regionale direttamente o in collaborazione con istituti o centri universitari, gli enti di sviluppo, le stazioni di ricerca e sperimentazione e altri enti ritenuti idonei.

Art. 4.

Al fine di promuovere la qualificazione professionale del personale dirigente delle cooperative, dei consorzi di cooperative delle associazioni di produttori, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere assegnate borse di studio annuali fino ad un massimo di L. 3.500.000 ciascuna a laureati in scienze agrarie, in scienze economiche e commerciali e in medicina veterinaria, dipendenti da cooperative agricole di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e stalle sociali, da consorzi delle cooperative suddette e da associazioni di produttori agricoli, per conseguire una adeguata specializzazione all'estero su materie inerenti l'attività professionale.

Possono essere concesse inoltre borse di studio annue fino ad un massimo di L. 2.500.000 ciascuna a favore di:

tecnici ed esperti particolarmente qualificati in campo sociale ed economico;

tecnici ed esperti in materia di gestione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di stalle sociali.

La concessione delle borse di studio di cui al presente articolo è rivolta al raggiungimento delle seguenti finalità:

a) promozione e consolidamento dell'associazionismo in agricoltura;

b) costituzione di adeguate strutture produttive per l'attuazione dei piani zonali di sviluppo agricolo;

c) sviluppo e consolidamento di consorzi di cooperative agricole che assicurino un adeguato coordinamento delle organizzazioni di base;

d) informazione ed assistenza alle famiglie coltivatrici sui problemi dell'economia agricola e del mondo rurale.

La giunta regionale, oltre ad assegnare le borse di studio, coordina i programmi di lavoro dei borsisti e vigila sul loro svolgimento avvalendosi anche della collaborazione dell'ente di sviluppo in agricoltura e di altri enti ed organizzazioni ritenuti idonei.

Art. 5.

Per il potenziamento della zootecnia regionale ed il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, possono essere concessi contributi ad associazioni di allevatori, che dovranno dotarsi di statuti democratici e di voto pro-capite entro il 1974, per la tenuta dei libri genealogici e l'esecuzione dei controlli funzionali, in armonia con quanto attuato dallo Stato in applicazione dell'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

I contributi saranno commisurati:

a) al numero dei capi di bestiame iscritti nei libri stessi;

b) alla struttura e alla capacità produttiva delle aziende allevatrici;

c) alla situazione ambientale e produttiva delle singole zone.

Possono inoltre essere concessi contributi a favore dello istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico, per l'espletamento delle prove di progenie e l'utilizzazione dei relativi risultati.

Art. 6.

Le pubblicazioni degli ispettorati provinciali dell'agricoltura saranno sostituite da un Bollettino regionale sull'agricoltura pubblicato a cura della giunta regionale.

Art. 7.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva le convenzioni, concede i contributi e i finanziamenti e adotta gli altri provvedimenti conseguenti alle iniziative di cui alla presente legge.

L'erogazione dei contributi è disposta dal presidente della Regione con proprio decreto

La giunta regionale provvede alla vigilanza sull'impiego dei fondi assegnati in relazione all'attuazione dei programmi.

Art. 8.

Per gli interventi previsti dalla presente legge, relativi agli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975, è autorizzata la spesa annua di L. 1.180 milioni di cui L. 20 milioni per gli interventi previsti al primo comma dell'art. 1, L. 50 milioni per gli interventi previsti al secondo comma dell'art. 1, L. 70 milioni per gli interventi previsti all'art. 2, L. 140 milioni per gli interventi previsti all'art. 3, L. 90 milioni per gli interventi previsti all'art. 4, L. 800 milioni per gli interventi previsti all'articolo 5, L. 10 milioni per gli interventi previsti all'art. 6.

Alla copertura degli oneri relativi per l'esercizio finanziario 1973 si provvede con i fondi stanziati ai capitoli 160, 161, 162, 211, 212, 220, 221 e 238 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973.

Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1973 vengono soppressi i capitoli 160, 161, 162, 211, 212, 220, 221 e 238 ed istituiti i seguenti nuovi capitoli:

Cap. 160-*bis*, dal titolo **«Assegnazione di borse di studio per la qualificazione di tecnici ed esperti delle cooperative e delle associazioni di produttori» a norma dell'art. 4 della legge regionale «Iniziative per la qualificazione professionale,** l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico» con lo stanziamento di L. 90 milioni;

Cap. 161-*bis*, dal titolo «Censimento della gioventù rurale e l'espletamento di indagini sull'inserimento dei giovani nelle attività agricole e rurali» a norma dell'art. 1 primo comma della legge regionale «Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico», con lo stanziamento di L. 20 milioni;

Cap. 211-*bis*, dal titolo «Attuazione di programmi per la diffusione della contabilità aziendale in agricoltura» a norma dell'art. 1 secondo comma della legge regionale «Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico», con lo stanziamento di L. 50 milioni;

Cap 212-*bis*, dal titolo «Programmi di formazione di esperti da parte di enti e di organizzazioni ritenuti idonei» a norma dell'art. 2 della legge regionale «Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico», con lo stanziamento di L. 70 milioni;

Cap. 218-*bis*, dal titolo «Contributi per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione di prove di progenie» a norma dell'art. 5 della legge regionale «Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico», con lo stanziamento di L. 800 milioni;

Cap. 218-*ter*, dal titolo «Bollettino regionale dell'agricoltura» a norma dell'art. 6 della legge regionale «Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico», con lo stanziamento di L. 10 milioni;

Cap. 220-*bis*, dal titolo «Iniziative per lo svolgimento di attività dimostrativa, di assistenza e di divulgazione delle tecniche agricole» a norma dell'art. 3 della legge regionale «Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico», con lo stanziamento di L. 140 milioni.

Agli oneri relativi all'anno 1974 si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli 596, 597, 598, 599, 601, 602 e 603 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa afferente all'anno 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio del relativo esercizio.

Le somme stanziate annualmente e non utilizzate durante l'esercizio di competenza saranno utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 31 gennaio 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1974, n. 17.

Concessione di un contributo alle sezioni Unione italiana ciechi del Veneto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 4 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, in attesa del provvedimento di riordino dell'assistenza, è autorizzata ad erogare alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi operanti nel Veneto un contributo **annuo nella misura prevista dall'art. 3, allo scopo di favorire, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente stesso, l'attuazione di iniziative rivolte al recupero, alla rieducazione e alla formazione culturale e professionale** dei minorati della vista, per il loro inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

Art. 2.

Le domande, intese ad ottenere il contributo, devono essere presentate **al presidente della Regione, entro il 31 marzo di** ogni anno, corredate da:

un programma delle iniziative che le sezioni intendono attuare durante l'anno;

il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente:

una dichiarazione del Presidente, dalla quale risulti il numero dei soci effettivi e aggregati alla sezione.

Art. 3.

La misura del contributo è determinata:

per il 50 per cento, moltiplicando il numero dei soci effettivi e aggregati di ogni singola sezione per la quota capitaria risultante dalla divisione dello stanziamento previsto dall'art. 6 per il numero complessivo dei soci;

per il rimanente 50 per cento, in rapporto alle attività svolte e programmate dalle sezioni.

Art. 4.

L'ammontare complessivo è determinato annualmente con deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.

In sede di prima applicazione, le domande, corredate dai prescritti documenti in cui all'art. 2, vanno presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge determinati in **L. 70 milioni annui, si fa fronte per l'anno 1973** mediante riduzione di tale importo dal fondo stanziato al cap. 60 del bilancio di spesa della Regione dell'esercizio 1972.

Nel bilancio di spesa della Regione per gli esercizi 1973 e seguenti è istituito apposito capitolo denominato: «Contributo regionale in favore delle sezioni provinciali della Unione italiana ciechi operanti nel Veneto» con lo stanziamento di L. 70 milioni.

Le somme previste dalla presente legge, non utilizzate nell'esercizio di riferimento, saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 31 gennaio 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1974, n. **18.**

Provvidenze per favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e la formazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita. Erogazione di contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 4 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

PROVVIDENZE PER FAVORIRE LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE DISTRIBUTIVO E LA FORMAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO E ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA.

Art. 1.

Principi generali e soggetti beneficiari

Ai fini di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo — secondo gli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 — attraverso la formazione di piani comunali di sviluppo e adeguamento della rete distributiva, inquadrati nel più ampio contesto territoriale nel quale ciascun comune si colloca, sono concessi contributi per le spese di formazione dei piani medesimi:

a) ai comuni che si associno per pervenire alla formazione dei singoli piani inserendoli in una più vasta dimensione, a carattere sovracomunale;

b) ai comuni, già aderenti a organismi intercomunali, che procedano alla formazione dei singoli piani all'interno di una visione generale estesa all'intero territorio interessato dall'organismo intercomunale medesimo;

c) ai comuni compresi nelle comunità montane, costituite con legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, regolate con legge regionale 27 marzo 1973, n. 11; per tali comuni i singoli piani comunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita dovranno procedere dalla valutazione dell'intero territorio compreso nella comunità, tenendo conto delle previsioni del piano generale di sviluppo di cui all'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, o, fino a quando questo non sarà redatto, alla luce di quanto disposto dall'art. 13 della medesima legge.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche a comuni singoli, purchè con popolazione legale inferiore ai 10.000 abitanti.

Art. 2.

Misura del contributo

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi nella misura massima di un terzo della spesa affrontata nelle fasi di rilevazione a livello sovracomunale e nelle fasi di formazione delle norme e direttive valide per i comuni interessati, nella loro globalità e singolarmente.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al contributo

L'ammissione al contributo è subordinata:

a) per i comuni di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*) del primo comma e per i comuni singoli, alla rispondenza dell'ambito territoriale interessato alle finalità generali di razionalizzazione delle attività distributive; in proposito si pronuncia la giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

b) per i comuni di cui all'art. 1, lettera *c*) del primo comma, alla condizione che l'ambito territoriale interessato si estenda almeno a tutti i territori comunali compresi, totalmente o parzialmente, nella comunità.

Art. 4.

Modalità per la concessione del contributo

Le domande per la concessione dei contributi devono essere indirizzate dai comuni interessati — nella loro globalità o singolarmente — al presidente della giunta regionale e corredate dalla seguente documentazione:

a) copie delle deliberazioni di tutti i comuni interessati, con le quali viene deciso di procedere congiuntamente o singolarmente all'elaborazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita;

b) copie delle deliberazioni di assegnazione di incarico per la formazione dei piani di tutti i comuni interessati ad un unico professionista, o ad un unico gruppo di professionisti, o ad un'unica società di ricerca, ovvero ad un apposito comitato, formato da componenti di uno o più uffici tecnici comunali, che sia responsabile dell'elaborazione dei piani medesimi; in quest'ultimo caso devono essere allegate le deliberazioni concernenti la nomina del comitato stesso; analogamente dovranno essere documentate le domande dei comuni singoli;

c) copie delle deliberazioni relative all'approvazione del preventivo di spesa e all'imputazione della stessa al corrispondente capitolo di bilancio;

d) limitatamente ai comuni di cui all'art. 1 lettere *a*) e *b*) del primo comma, relazione illustrativa sulla scelta dello ambito territoriale, contenente tutte le indicazioni utili alla valutazione di cui all'art. 3, lettera *a*).

Le domande dovranno essere presentate entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Concessione del contributo

Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 6.

Erogazione di contributi

L'importo del contributo è commisurato alla spesa complessiva effettivamente sostenuta dai comuni, quale risulta dalle relative delibere.

L'erogazione ha luogo:

per il 50 per cento all'atto dell'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale che ammette al contributo, sulla base del preventivo di spesa;

per il 50 per cento all'atto della trasmissione alla giunta regionale di tutti i piani approvati dai singoli consigli comunali e delle delibere di liquidazione delle spese; qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al preventivo, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale. L'erogazione della seconda rata è subordinata all'approvazione da parte di ciascun consiglio comunale di norme e direttive comuni riguardanti l'intero territorio interessato, nonchè alla presentazione di altrettante relazioni dalle quali risulti la coerenza di ogni piano con le indicazioni elaborate a livello sovracomunale.

La rispondenza degli elaborati di cui al precedente comma alle finalità della presente legge è valutata dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

CAPO II

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO TRA I PICCOLI E MEDI ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

Art. 7.

Principi generali e soggetti beneficiari

Allo scopo di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato commerciale attraverso le forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio e di promuovere l'attuazione delle finalità previste dai singoli piani comunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, secondo i principi stabiliti dagli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono concessi contributi in conto capitale:

a) agli esercenti il commercio al dettaglio che in qualsiasi forma si associno o si siano associati in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per la gestione in comune di un punto di vendita al dettaglio;

b) alle cooperative di consumo e loro consorzi già operanti che procedano alla ristrutturazione della propria rete di vendita e alle cooperative di consumo e loro consorzi già costituiti o di futura costituzione che procedano a nuovi insediamenti con caratteristiche funzionali alla moderna distribuzione;

c) ai gruppi di acquisto, alle unioni volontarie e alle altre forme di commercio associato — legalmente costituiti tra piccoli e medi operatori commerciali in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o che si costituiscano successivamente — aventi quale attività primaria l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate.

Art. 8.

Programmi di finanziamento

Ai soggetti di cui all'art. 7 i contributi sono concessi, nella misura massima del 30 per cento della spesa complessiva, per i programmi di investimento che abbiano ad oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisizione in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale, nonchè l'acquisizione in qualsiasi forma dell'area;

b) l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività commerciali, ivi comprendendo i mezzi di trasporto ad uso interno o esterno.

Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione delle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento, entro il limite massimo:

1) del 25 per cento dell'ammontare degli investimenti nel caso di realizzazione dei programmi comprendendo l'acquisto o la costruzione dei locali per l'attività commerciale;

2) del 50 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

Per i soggetti di cui all'art. 7, lettera *c*), sono finanziabili i programmi relativi alle attività comuni e non quelli interessanti ciascuna singola impresa aderente.

Per ciascun programma di cui al presente articolo non potrà essere comunque concesso un contributo superiore:

a lire 5 milioni qualora derivi dall'associazione di esercenti fino al numero di tre;

a lire 8 milioni qualora derivi dall'associazione di esercenti fino al numero di cinque;

a lire 10 milioni qualora derivi dall'associazione di più di cinque esercenti o sia proposto da una cooperativa di consumo.

Per i programmi relativi ai soggetti di cui all'art. 7, lettera *c*), il contributo non potrà essere superiore a lire 15 milioni.

I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste da altri atti legislativi.

Art. 9.

Requisiti dei soggetti beneficiari

Per gli esercenti di cui all'art. 7, lettera *a*), l'ammissione al contributo è subordinata alla condizione che:

a) siano in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione agli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni della cassa mutua dei commercianti, ai sensi di legge;

b) siano iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

c) abbiano esercitato l'attività di commercio, quali titolari di piccole e medie imprese, nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Per i soggetti di cui all'art. 7, lettera *c*), l'ammissione al contributo è subordinata alla condizione che gli aderenti alle diverse forme di commercio associato — in numero non inferiore a cinque — siano tutti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, lettera *a*) e *b*).

Possono essere ammesse al contributo le cooperative di consumo, di cui all'art. 7, lettera *b*), che siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione.

Art. 10.

Requisiti per i programmi

La concessione dei contributi per i soggetti di cui all'articolo 7, lettera *a*), è subordinata alla condizione che l'attuazione della forma associativa importi la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendità, secondo quanto esplicitamente previsto all'art. 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La concessione dei contributi per i programmi di cui all'art. 8 della presente legge è subordinata alla congruenza dei programmi stessi con le previsioni dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonchè con le previsioni degli strumenti urbanistici.

In deroga a quanto disposto dal comma precedente, possono beneficiare dei contributi i programmi per cui sia stato concesso il nulla-osta della giunta regionale in base all'ultimo comma dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, il requisito richiesto al secondo comma del presente articolo è sostituito dal parere della commissione prevista agli articoli 15 e 16 della legge citata, nonchè del parere della commissione prevista all'art. 17 della legge medesima nei casi in cui sia richiesto il nulla-osta regionale.

Art. 11.

Criteri di priorità

Costituisce ragione di priorità per l'accoglimento delle domande la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) che l'esercizio per il quale si chiede il contributo ponga in vendita prodotti di largo e generale consumo, quali sono definiti all'art. 2 del decreto ministeriale 30 agosto 1971;

b) che il programma proposto comporti l'apertura del nuovo esercizio in zone considerate preferenziali dai piani comunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, e la chiusura di esercizi in zone caratterizzate da saturazione merceologica;

c) che il programma proposto comporti la chiusura di esercizi aventi una superficie di vendita inferiore a quella minima prescritta dal piano comunale per il settore merceologico di appartenenza;

d) che l'esercizio per il quale è richiesto il contributo aderisca a forme di commercio associato legalmente costituite tra piccoli e medi operatori commerciali, od a gruppi di acquisto o ad unioni volontarie;

e) per i soggetti di cui all'art. 7, lettera *c*) — che le imprese aderenti pongano in vendita prodotti di largo e generale consumo, quali sono definiti all'art. 2 del decreto ministeriale 30 agosto 1971, e che siano ubicate in zone considerate quali preferenziali dai piani comunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendità;

f) per i soggetti di cui all'art. 7, lettera *c*) — che, oltre all'attività primaria di acquisto, svolgano a favore delle imprese associate, anche attività complementari di consulenza, assistenza e di promozione produttivistica;

g) per i soggetti di cui all'art. 7, lettera c) — che tra le imprese aderenti vi siano anche produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale.

Art. 12.

Modalità per la concessione del contributo

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al sindaco del comune, ove è prevista la realizzazione delle iniziative da sovvenzionare, e devono essere corredate:

a) da una documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 9;

b) da una planimetria dell'esercizio, con indicati i locali e le superfici destinati alla vendita, al deposito e alle attività complementari;

c) da planimetrie indicanti le aree destinate a parcheggio, le aree libere e gli accessi per i clienti e per le merci;

d) da una relazione e da elaborati sull'attività dell'esercizio, nonchè sulla sua congruenza rispetto al piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e rispetto agli strumenti urbanistici in vigore;

e) da un preventivo di spesa e da un piano di finanziamento;

f) da ogni altro documento atto ad individuare il diritto di priorità nell'ammissione al contributo secondo quanto disposto dall'art. 11 della presente legge.

Quanto ai richiedenti di cui all'art. 7, lettera a), essi devono inoltre allegare una documentazione sulla sede, la superficie di vendita ed i generi trattati negli esercizi di cui sono titolari, *destinati alla chiusura secondo* l'art. 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Quanto ai richiedenti di cui all'art. 7, lettera b), essi devono invece allegare una relazione illustrativa sulla rispondenza dell'iniziativa ai fini dell'espletamento dei servizi sociali.

Quanto ai richiedenti di cui all'art. 7, lettera c), essi devono altresì allegare una documentazione sulla sede, la superficie di vendita ed i generi trattati negli esercizi di cui sono titolari gli aderenti.

Saranno ritenute valide le domande presentate al sindaco entro il termine ultimo del 15 giugno 1974.

I sindaci dei comuni trasmetteranno al presidente della giunta regionale tutte le domande ricevute, la documentazione allegata e il parere del comune sull'iniziativa, entro 30 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Entro il 30 settembre 1974, la giunta regionale approverà, sentita la competente commissione consiliare, il piano di riparto dei fondi in base alle domande pervenute.

Art. 13.

Ammissione al contributo

Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 14.

Erogazione dei contributi

Il contributo è erogato in base alle spese effettivamente sostenute dall'impresa richiedente.

Il sindaco accerta la realizzazione dei programmi proposti e le spese sostenute.

La giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento del comune.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per l'acquisizione di beni o la realizzazione delle iniziative risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

CAPO III

FINANZIAMENTO DELLA LEGGE

Art. 15.

Imputazione della spesa relativa al capo I

Per le finalità previste dal capo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 1973.

Alla predetta spesa si fa fronte mediante detrazione di L. 65.000.000 dal capitolo 117 e utilizzazione dell'intero fondo di L. 35.000.000 stanziato al capitolo 185 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1973 del bilancio della Regione.

Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1973 è istituito il seguente nuovo capitolo:

Cap. 185-*bis*, così denominato: « Contributi in conto capitale a favore dei comuni, di cui al capo I della legge regionale dal titolo: "Provvidenze per favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e la formazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita. Erogazione di contributi per la formazione o lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio", con lo stanziamento di L. 100.000.000 ».

Art. 16.

Imputazione della spesa relativa al capo II

Per le finalità previste dal capo II della presente legge è autorizzata la spesa di L. 250.000.000 per l'anno 1973.

Alla predetta spesa si fa fronte mediante detrazione di L. 110.000.000 dal capitolo 177 e utilizzazione dell'intero fondo di L. 140.000.000 stanziato al capitolo 181 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1973 del bilancio della Regione.

Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1973 è istituito il seguente nuovo capitolo:

Cap. 181-*bis*, così denominato: « Contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese commerciali, di cui al capo II della legge regionale dal titolo: "Provvidenze per favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e la formazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita. Erogazione di contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio", con lo stanziamento di L. 250.000.000 ».

Per gli anni successivi, alla determinazione dei nuovi limiti di impegno, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, nonchè quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca, di rinuncia, di riduzione dei contributi, saranno utilizzati negli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 31 gennaio 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1974, n. 19.

Intervento regionale per il finanziamento di opere pubbliche di competenza dei comuni, delle comunità montane e loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 4 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare l'esecuzione delle opere pubbliche indicate nel successivo art. 2 di competenza dei comuni, delle comunità montane e loro consorzi, la Regione concede contributi annui costanti per un periodo non superiore ad anni 12 sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Per il finanziamento delle opere ammesse a contributo, gli enti potranno contrarre mutui venticinquennali garantiti, ove necessario, dalla Regione in forma di fidejussione semplice.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi nella misura:

a) del 6 per cento per la costruzione, ampliamento, completamento e miglioramento di acquedotti, di fognature e relativi impianti di depurazione;

b) del 5 per cento per la sistemazione, ammodernamento e rettifica di strade comunali;

c) del 4,00 per cento per la costruzione di strade comunali;

d) del 4,00 per cento per la costruzione, ampliamento, sistemazione di sedi municipali;

e) del 4,00 per cento per la costruzione, sistemazione e l'ampliamento di cimiteri.

Art. 3.

Per le opere da eseguire nelle zone dichiarate depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, la misura del contributo regionale è elevata dell'1 per cento e la durata dello stesso è prolungata ad anni 15.

Art. 4.

Le domande di concessione dei contributi dovranno essere presentate al presidente della giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande, a firma del sindaco o del presidente del consorzio o della comunità montana, dovranno essere corredate da una relazione tecnica illustrativa atta a documentare la natura delle opere previste, anche in relazione all'assetto programmato del territorio comunale o consorziale o della comunità, nonchè la spesa necessaria per l'intervento.

Nel caso di domanda di contributo per la costruzione di fognature, nelle opere previste in domanda, dovrà essere costantemente compreso l'impianto di depurazione terminale dei liquami, salvo questo non sia già esistente e sufficientemente dimensionato; detto impianto dovrà garantire che le acque di risulta possiedano i requisiti richiesti nella tabella allegata alla circolare n. 105 del 2 luglio 1973 del Ministero della sanità.

La domanda dovrà essere inoltre corredata da una dichiarazione con cui l'ente o soggetto beneficiario si impegna di garantire un efficiente e costante funzionamento dell'impianto.

Analoga documentazione è richiesta anche per la costruzione dei soli impianti di depurazione.

La spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo, comprende, oltre al costo delle opere, le indennità di esproprio per l'acquisizione delle aree necessarie, l'onere per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 7 per cento del costo delle opere e delle espropriazioni.

Art. 5.

Il programma per la ripartizione dei fondi disponibili è predisposto dalla giunta regionale ed approvato dal consiglio

Il programma dovrà prevedere interventi da attuarsi prioritariamente in zone dichiarate depresse o intesi ad assicurare le necessarie dotazioni igieniche mediante acquedotti, fognature ed impianti di depurazione.

Per la costruzione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione, nell'ambito della priorità di cui al comma precedente, sarà data la preferenza alle opere richieste da consorzi di comuni o da comunità montane.

Saranno inoltre considerati prioritari gli interventi tendenti a completare opere già iniziate o ad assicurare la funzionalità di quelle già esistenti.

Verrà altresì considerata la necessità di garantire la esecuzione di opere infrastrutturali nelle zone di interesse industriale e turistico.

Il presidente della giunta regionale, dopo l'approvazione del programma, comunica agli enti interessati il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere, pena la decadenza del contributo.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, all'approvazione dei progetti delle opere e alla concessione del contributo regionale, sulla base del programma approvato.

L'approvazione dei progetti delle opere ammesse a fruire del contributo regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti.

La giunta regionale eserciterà la vigilanza sulle opere ammesse a contributo a mezzo degli uffici del genio civile regionale, i quali provvederanno anche a vistare gli stati di avanzamento dei lavori.

La nomina dei collaudatori delle opere è di competenza della giunta regionale.

Art. 7.

I contributi annui costanti sono erogati, con decreto del presidente della giunta, direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui.

Art. 8.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in L. 800 milioni per l'anno 1973, L. 600 milioni per l'anno 1974 e L. 1 miliardo 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1988, è istituito nei bilanci di spesa dei rispettivi esercizi apposito capitolo così denominato «Contributi in annualità per la costruzione di opere pubbliche di competenza dei comuni, delle comunità montane e loro consorzi» con lo stanziamento sopra previsto. Le somme stanziate per l'anno 1973 vanno prelevate dal cap. 201 del bilancio di spesa del corrispondente esercizio finanziario.

Art. 9.

Le somme stanziate per gli interventi di cui alla presente legge non utilizzate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 31 gennaio 1974

TOMELLERI

(1749)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740730)